



Rag. Enrico Spanu

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

16 gennaio

2020

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI

ADEMPIMENTO

Crediti PA compensabili con ruoli anche nel 2019 e 2020

Anche per il 2020 le imprese e i professionisti che vantano crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione possono utilizzarli in compensazione per pagare i debiti derivanti da cartelle di pagamento. La legge di conversione del D.L. n. 124/2019 ha esteso alla fine del 2019 e a tutto il 2020 l'operatività delle disposizioni previste a favore di imprese e professionisti che hanno eseguito lavori per la PA e non sono stati ancora pagati. La compensazione è applicabile con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

DA SAPERE

Compensazione crediti tributari: canali telematici anche per i sostituti d'imposta

Debutteranno ufficialmente dal 16 gennaio 2020 le nuove regole relative alle compensazioni dei crediti tributari previste dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio, con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, che riguarda anche i sostituti d'imposta. Infatti, benché le norme siano già in vigore, la prova del fuoco si avrà in occasione dei versamenti periodici di metà mese, tra cui i versamenti delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Compensazione Bonus efficienza energetica

Lavoro - Lavoratori all'estero: retribuzioni per il 2020

Scadenze dal 16 al 30 gennaio 2020

ADEMPIMENTI

Crediti PA compensabili con ruoli anche nel 2019 e 2020

di Devis Nucibella

La legge di conversione del D.L. n. 124/2019 (c.d. “collegato alla Legge di bilancio 2020”) ha riconosciuto anche per la fine del 2019 e per tutto il 2020 la possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019 con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali maturati nei confronti della Pubblica amministrazione.

Come disposto dall’art. 28-*quater*, D.P.R. n. 602/1973 i soggetti (imprese/autonomi) che vantano **crediti**:

- per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- nei confronti Pubblica Amministrazione;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;

possono **compensare** i relativi importi (in tutto o in parte) con le **somme iscritte a ruolo**.

La **compensazione** può essere effettuata tra:

- **crediti certificati** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale per aver effettuato somministrazioni, forniture e appalti;
- **debiti tributari** (dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali, riferiti “ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019”.

I **soggetti debitori** possono essere:

- **Amministrazioni statali**, centrali e periferiche (incluse le scuole, le istituzioni educative e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, la soprintendenza per i beni culturali e gli istituti dotati di autonomia speciale);
- **Regioni e Province autonome**;
- **enti locali** (esclusi quelli commissariati per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso);
- **enti del SSN** (esclusi quelli delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito);
- **enti pubblici nazionali**;
- **CCIAA e loro associazioni**;
- **altre PA** di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (es: aziende ed Amministrazioni dello Stato, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali ecc.).

Novità

La legge di conversione del D.L. n. 124/2019, all'art. 37 ha riconosciuto anche per quel che resta del **2019** e per tutto il **2020** la suddetta possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti verso la PA. La compensazione è applicabile con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione **entro il 31 ottobre 2019**.

Soggetti interessati

Possono beneficiare della compensazione **tutti gli operatori economici** (imprese e professionisti) che vantino crediti verso il settore pubblico, indipendentemente dalla natura giuridica e dall'attività svolta.

Per poter essere compensati i crediti devono essere:

- **non prescritti**, certi, liquidi ed esigibili;
- **certificati**.

Ai fini dell'ottenimento della certificazione, il credito deve essere riferito ad un'obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell'ente debitore. Inoltre, non devono sussistere fattori impeditivi del pagamento, come l'esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive.

Affinché siano realizzate tali condizioni occorre che il credito trovi origine in un contratto, che la prestazione sia stata eseguita senza contestazioni da parte dell'ente pubblico e che sia maturata la scadenza di pagamento delle somme dovute.

Procedure

Per eseguire la compensazione, è necessario che:

- il credito vantato nei confronti della PA sia **certificato** dall'amministrazione interessata, cioè quella a favore della quale sono stati effettuati i lavori (somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali);
- la **richiesta di certificazione** venga effettuata attraverso la "Piattaforma dei crediti commerciali" disponibile sul sito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale piattaforma, infatti, serve a certificare e a tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla pubblica amministrazione per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali;
- ottenuta la certificazione, il contribuente presenti all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'**istanza di compensazione**, che può essere totale o parziale.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione verifica la conformità della certificazione e, in caso di esito positivo, procede alla compensazione e al rilascio dell'attestazione di pagamento. Nell'ipotesi in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo (scaduti o in scadenza), è necessario indicare gli importi che si vogliono estinguere.

Accreditamento presso la piattaforma

Per richiedere la certificazione è a disposizione la **piattaforma** informatica del ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - all'indirizzo: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>.

Per ottenere le credenziali di accesso alla Piattaforma:

- una **società/ ditta individuale** può operare direttamente il titolare o un suo delegato;
- una **persona fisica** (es. professionista) deve, preventivamente, effettuare un riconoscimento recandosi presso la PA debitrice e, con le credenziali ricevute, completare l'accREDITamento.

L'accREDITamento alla Piattaforma delle imprese deve essere effettuato dal relativo "Rappresentante Legale" o "Delegato" cliccando sulla voce Creditore, nell'apposito riquadro "Registrati alla piattaforma" presente nella Homepage <http://crediticommerciali.mef.gov.it>.



Certificazione del credito

Una volta ottenuto l'accREDITamento, l'interessato, utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma, compila ed inoltra l'**istanza di certificazione**.

Si tratta di un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che va completato con l'indicazione:

- della **PA** nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione;
- del dettaglio delle **fatture emesse** (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito.

Entro 30 giorni dal ricevimento della istanza l'Ente pubblico è tenuto a certificare l'ammontare, la liquidità ed esigibilità del credito ovvero a rilevarne l'insussistenza/inesigibilità (totale o parziale).

Nel certificato è, inoltre, indicata la data prevista per il pagamento del credito.

Ove il creditore (impresa/lavoratore autonomo), entro detti 30 giorni, non riceva dalla PA debitrice la certificazione richiesta, può presentare l'istanza di nomina di un "commissario ad acta" (che dovrà essere nominato entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta).

Il commissario ad acta (entro 50 giorni dalla nomina), o la stessa PA provvedono, dopo una fase di verifica, a certificare al creditore tramite PEC che il credito è alternativamente:

- **certo**, liquido ed esigibile;
- **insussistente** / inesigibile (anche parzialmente).

Il creditore riceve, all'indirizzo PEC indicato in sede di accreditamento alla Piattaforma, la notifica del rilascio della certificazione ovvero dell'insussistenza/inesigibilità del credito e l'eventuale nomina del commissario ad acta.

Nel caso in cui la PA vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

Utilizzo del credito

Il creditore, ottenuta la certificazione può **utilizzare il credito in diversi modi**; in particolare, lo stesso:

- può **attendere il pagamento** da parte della PA (entro il termine indicato nella certificazione);
- può **effettuare la cessione**, anche parziale, del credito secondo una delle seguenti modalità:
- **pro solvendo**: il cedente risponde dell'eventuale inadempienza del debitore;
- **pro soluto**: il cedente garantisce esclusivamente l'esistenza dello stesso;
- può **chiedere un'anticipazione** ad una banca / intermediario finanziario;
- può **chiedere all'Agente della riscossione** o alle Entrate la **compensazione** del credito certificato.

Il creditore, ottenuta la certificazione può utilizzare il credito **in compensazione con debiti**:

- relativi a somme iscritte in ruoli notificati entro il 31 ottobre 2019
- di importo pari o inferiore al credito certificato.

Ai fini della compensazione il creditore deve presentare la certificazione all'Agente della riscossione; quest'ultimo, dopo aver verificato la validità della stessa, dispone la compensazione; in particolare:

- il **creditore** deve recarsi presso l'Agente della riscossione munito della copia cartacea della certificazione ovvero dei codici relativi alla certificazione che intende compensare, denominati "numero progressivo della certificazione" e "codice di controllo";
- l'**Agente**, verificato lo stato e la disponibilità del credito, provvede a registrare sul sistema PCC l'avvenuta operazione di compensazione effettuata.

Il sistema invia "automaticamente" le notifiche all'interessato, il quale potrà, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.

Compensazione

La compensazione del credito può avvenire con debiti riconducibili a somme per cartelle di pagamento e atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, per:

- tributi erariali e per tributi regionali e locali;
- contributi assistenziali e previdenziali;
- **premi per l'assicurazione** obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

La compensazione dei crediti commerciali e professionali potrà essere esercitata, come già accennato, relativamente ai carichi affidati **entro il 31 ottobre 2019**, purché la somma affidata all'Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato.

I debiti da accertamento tributario sono individuati attraverso i codici tributo, riportati nella tabella, allegato 1 al D.M. 14 gennaio 2014, che devono essere indicati nel Modello F24 Crediti PP.AA. in corrispondenza delle somme relative ai debiti da accertamento tributario, esposte nella colonna “importi a debito versati”.

- **“PPAA”** (cfr. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 16/E del 4 febbraio 2014),
- **denominato** “Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitivi della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario - articolo 28-*quinquies* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

[illegible]

QUADRO	COMPILAZIONE
Codice tributo PPAA	Va esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati
Campo “numero certificazione credito”	Deve essere valorizzato con il numero della certificazione del credito attribuito dalla piattaforma elettronica di certificazione utilizzato in compensazione. Il campo “anno di riferimento”, invece, non deve essere valorizzato

Qualora l’importo del debito da compensare sia superiore all’ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nel Mod. F24 Crediti PP.AA., la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello, oppure separatamente con accredito diretto su conto corrente.

Decorrenza

In questi ultimi giorni del **2019** e per tutto il **2020** le imprese e i professionisti che vantano crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione possono utilizzarli in compensazione per pagare i debiti derivanti da cartelle di pagamento notificate entro il 31 ottobre 2019.